

Minori e internet

Minori e *social network*: cyberbullismo e limiti della *parental responsibility*

di Ettore Battelli

In *Internet*, e specificamente nelle *social community* aperte o tramite *social media*, chiunque può interagire con una serie indefinita di utenti, anche sconosciuti, per scambiare dati, notizie, immagini, ecc. Si tratta di un formidabile ventaglio di opportunità, per fare nuove conoscenze e intrattenere rapporti a distanza, con notevoli possibilità di crescita e maturazione della personalità, ma altrettanti rischi e pericoli, che talora si ignorano o si sottovalutano, per inesperienza o debolezza e intima fragilità, in specie quando ad essere coinvolti sono soggetti minori di età. Con riguardo ai minorenni le questioni aperte riguardano tanto i profili negoziali di accesso alla rete quanto quelli di responsabilità dei genitori. L'attenzione si concentra sui moderni strumenti di *parental control* e *parental responsibility*, analizzando le molteplici fattispecie di *cyberbullismo* diffuse ancor più nel periodo di isolamento coatto dei minori durante la pandemia.

On the Internet, and in particular in open social communities and through social media, anyone can interact with an indefinite series of users, even unknown, in order to exchange data, news, pictures, etc. It is undoubtedly an impressive range of opportunities of making new acquaintances and maintaining long-distance relationships, with remarkable possibilities of growth and personality development. However, there are just as many risks and dangers, which are sometimes ignored or underestimated, due to inexperience, weakness or intimate vulnerability, especially when children are involved. The unresolved issues regarding children concern contractual aspects of Internet access and parental liability. The focus lies on modern mechanisms of parental control and parental responsibility, with the analysis of several types of cyberbullying which have become even more widespread throughout the forced isolation of children during the pandemic.

Minori di età e *mass media*

Nella società contemporanea è, ormai, noto quanta parte del proprio tempo libero i minori trascorrono davanti alla televisione, al computer, o agli *smartphone*, al punto che è stato messo in luce come ciò dia luogo “ad una serie di problemi, anche giuridici, non tutti adeguatamente affrontati e risolti in sede legislativa” (1).

Iniziando dalla TV occorre dire che il D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (“Testo unico della radiotelevisione”), all’art. 4, rubricato “Principi generali del sistema radiotelevisivo a garanzia degli utenti”, prevede che la disciplina del sistema

radiotelevisivo garantisca, a tutela degli utenti, la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo comunque vietate “le trasmissioni che [...] anche in relazione all’orario di trasmissione, possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentino scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche” (lett. b); analogamente le trasmissioni pubblicitarie e di televendite devono essere “leali ed oneste”, rispettare la dignità della persona e non “arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni” (lett. c) (2).

(1) G. Magno, *Elementi di diritto minorile. La tutela dell’infanzia e dell’adolescenza nel diritto interno e internazionale*, Milano, 2019, 469.

(2) In una prospettiva costituzionale F. Modugno, *Breve discorso intorno all’uguaglianza. Studio di una casistica: i minori e i nuovi “media”*, in *Osservatorio costituzionale*, 2014, 7 ss.

Peraltro, si prescrivono “specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16 alle ore 19 e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi direttamente” destinati ai minorenni, con specifico riferimento alla comunicazione commerciale e pubblicitaria. Misure specifiche sono previste per i programmi sportivi o di cronaca di eventi sportivi, al fine di “prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive” e promuovere i valori dello sport (art. 34, comma 4, D.Lgs. n. 177/2005).

L’AGCOM “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni” (L. n. 249/1997) ha, inoltre, lo specifico compito di garantire, specie nel settore radiotelevisivo, l’applicazione delle sopra citate norme di cui alla L. n. 177/2005, in collaborazione con il Comitato di applicazione del “codice di autoregolamentazione TV e minori” (presso il Ministero delle comunicazioni prima e il Ministero dello Sviluppo Economico poi) che vigila sull’osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei minori.

Si richiamano, altresì, l’art. 7, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145, e l’art. 21, comma 4, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del consumo”), i quali dettano una disciplina a tutela dei giovani spettatori definendo, nello specifico, “ingannevole” la pubblicità che minacci, anche indirettamente, la sicurezza dei bambini e adolescenti, o abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza, o ancora impiegando minori per abusare dei “sentimenti degli adulti verso i più giovani” (3).

Per quanto attiene ai nuovi *media*, in maniera assai significativa nella formazione e nelle relazioni dei minori, più delicato, e ad oggi preminente rispetto alla televisione, è il ruolo di *Internet*, o come si suole dire la “rete” (telematica), che risulta sempre più accessibile a tutti tramite non solo un *computer*, ma anche attraverso qualsivoglia *device* (*smartphone*, *tablet*, etc.).

Ebbene, nella rete *Internet* ancor più che nelle reti televisive circola una grande massa di informazioni disponibili, in positivo, per l’educazione dei minori e, in negativo, idonea a mettere a rischio il loro sano sviluppo. Basti pensare ai siti con contenuti illeciti e a finalità pedopornografiche, fin troppo facilmente accessibili a chiunque,

indipendentemente dall’età e che consentono ai minori di interagire, talora con utenti *fake* (o semplicemente sconosciuti) con le peggiori intenzioni.

Accade, difatti, che in *Internet*, e specificamente nelle *social community* aperte o tramite *social media* e le più moderne piattaforme telematiche, chiunque può interagire con una serie indefinita di utenti (si badi “non persone”), anche sconosciuti, per scambiare dati, notizie, immagini, ecc.

Di certo, si tratta di un formidabile ventaglio di opportunità, neppure lontanamente immaginabile da parte delle generazioni anche immediatamente precedenti, per fare nuove conoscenze e intrattenere rapporti a distanza, con notevoli possibilità di crescita e maturazione della personalità, ma altrettanti rischi e pericoli, che talora si ignorano o si sottovalutano, per inesperienza o debolezza e intima fragilità, in specie quando ad essere coinvolti sono soggetti minori di età (4).

Peraltro, diversamente da quanto accaduto per i *media* tradizionali come la televisione e il cinema, la normativa a tutela dei minori a fronte dei rischi della rete risulta ancora acerba e inadeguata, essendo tuttora priva di un disegno organico e fondata su codici di autoregolamentazione come la Carta di Treviso.

Quest’ultima è un protocollo che estende la sua applicazione al giornalismo *on line* e multimediale, per “salvare da una parte il diritto di cronaca e dall’altra il diritto del minorenne ad uno sviluppo senza traumi, impegnando i giornalisti ed altri operatori dell’informazione anche *on line* a garantire l’anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, a rispettarne la dignità e l’equilibrio psicologico nelle interviste e nelle trasmissioni radio-televisive, a preservarne l’immagine e ad usare tutte le precauzioni necessarie per evitare il turbamento derivante dalla spettacolarizzazione delle vicende che lo riguardano” (5).

Tuttavia, i giovani stanno sempre più disertando i mezzi tradizionali d’informazione e volgono la loro attenzione ai nuovi *media* e in particolare a *Internet* quale piazza ideale nella quale svolgere ogni attività di tipo tradizionale a distanza e per via telematica: dalle relazioni sociali agli acquisti della vita quotidiana (tramite *e-commerce*), spesso senza adeguata consapevolezza.

(3) M. Sesta, *Manuale di diritto di famiglia*, Padova, 2013, 274 ss.

(4) G. Magno, *op. cit.*, 471.

(5) Così G. Magno, *op. cit.*, 476, il quale evidenzia come alla metà del secolo scorso i minori guardarono la televisione come

uno “specchio magico”, le generazioni nate nel nuovo millennio hanno visto realizzarsi un sogno ancora più favoloso: “la bacchetta magica” sotto forma di *smartphone*, sottile, leggero e attivabile con un semplice tocco delle dita per una varietà di funzioni (485 s.).

Il diritto del minorenne di accedere ad Internet. Le questioni aperte

Non a caso, nella moderna riflessione sui diritti fondamentali si è prospettata l'ipotesi di includervi anche il diritto di accesso ad Internet (6), inteso non già soltanto come diritto ad essere tecnicamente connessi alla Rete, bensì anche come espressione di un diverso modo d'essere della persona nella società (7), pure ai sensi dell'art. 21 Cost. sulla libertà di manifestazione del proprio pensiero, che andrebbe specificato anche tramite la "Rete". Ciò è di tanto più rilievo laddove si consideri l'uso che di Internet fanno proprio i minori c.d. "nativi digitali" i quali, in effetti, come si usa dire, "sono perennemente connessi".

L'art. 13 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in tema, stabilisce espressamente che il diritto del fanciullo alla libertà di espressione comprende "la libertà di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo". Anche per il minore è quindi centrale il riconoscimento del diritto di accesso alla Rete (8).

E in effetti, l'accesso alla società dell'informazione e ai servizi può senza dubbio costituire occasione di sviluppo della personalità dell'individuo e, nella specie, del minore, tanto più ove si consideri che i più giovani (ma non solo) si tengono costantemente in contatto attraverso strumenti di socializzazione e messaggistica istantanea, scambiandosi opinioni, foto, video, canzoni, commentando eventi e organizzando incontri. Basti pensare al massimo utilizzo di Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, WhatsApp il cui utilizzo è diventato parte integrante della giornata di ogni minore (9).

La questione è semmai la scarsa consapevolezza, dei minori e dei loro genitori, delle possibili conseguenze

di un uso distorto o semplicemente non accorto della Rete in genere e dei *social media* in particolare.

Nascono proprio in Internet nuovi reati quali il c.d. *grooming*, cioè l'adescamento *on line* dei minorenni o, ancora, fenomeni motivo di grande allerta sociale come il *cyberbullismo* (10).

La possibilità concessa a tutti di accedere in qualsiasi momento ad una rete globale, in cui sono reperibili le conoscenze e i pensieri di una moltitudine di persone, è senza dubbio la novità che più di ogni altra caratterizza l'epoca presente (11).

Tuttavia, la creazione di una piazza virtuale universale, popolata di soggetti dalle più disparate intenzioni, comprese quelle di nuocere in qualche modo agli altri (furto di dati, truffe, diffusione di notizie false, diffamazione, adescamenti, atti di bullismo) e in cui il volume dei dati, autoalimentandosi, cresce a dismisura, genera evidenti vantaggi ma anche grossi rischi (12).

In questa prospettiva sembra francamente inutile porre un limite d'età sotto il quale vietare l'accesso alla Rete. Al contrario sarebbe auspicabile l'attuazione di una severa politica di controllo di quanto condiviso *on line*. In altri termini sarebbe necessario che i gestori delle varie piattaforme che offrono i servizi di accesso ai *social network*, ancor più quando questi siano attrattivi specialmente per i minori di età, sviluppino dei sistemi, se del caso algoritmici, in forza dei quali poter oscurare il singolo *post* che comprometta lo sviluppo della personalità del minore di età, a prescindere dall'età dichiarata dal titolare del relativo *account*, giungendo, ove necessario, anche alla disattivazione del profilo (13).

Occorre, però, che parimenti al minore d'età si garantisca, altresì, una adeguata protezione, che vada oltre la mera responsabilità dei genitori di cui all'art. 2048 c.c. per i comportamenti illeciti dei minori,

(6) Attualissima la proposta e lo studio di G. d'Ippolito, *La proposta di un art. 34-bis in Costituzione*, in M.R. Allegri - G. d'Ippolito (a cura di), *Accesso a Internet e neutralità della rete fra principi costituzionali e regole europee*, Atti del Convegno del 31 marzo 2017, Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Roma, 2017, 65 ss.

(7) Così S. Rodotà, *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Roma-Bari, 2014, 13. Contempla tra i nuovi diritti costituzionali il diritto a Internet: A. Celotto, *Diritti (diritto costituzionale)*, in *Dig. disc. pubb.*, Agg. 7, Torino, 2017, 262. In argomento v. anche F. Di Ciommo, *Il diritto di accesso all'informazione in Internet*, in C. Perlingieri - L. Ruggeri (a cura di), *Internet e Diritto civile*, Napoli, 2015, 85 ss.

(8) E. Andreola, *Minori e incapaci in Internet*, Napoli, 2019, 93-94.

(9) S. Nardi, *La famiglia e gli affetti nell'era digitale*, Napoli, 2020, 45.

(10) Su tali temi cfr. R. Caterina, *La libertà di comunicazione: il fenomeno dei social network*, in C. Perlingieri - L. Ruggeri (a cura di), *Internet e Diritto civile*, cit., 117 ss.

(11) G. Magno, *op. cit.*, 493 s.

(12) E. Morozov, *L'ingenuità della rete. Il lato oscuro della libertà di internet*, Torino, 2011.

(13) Cfr. E. Battelli, *Il contratto di accesso ad internet*, in *Medialaws - Riv. di diritto dei media*, 2021, 129 ss. e *ivi*, con specifico riferimento all'evoluzione dell'offerta e all'asserita gratuità dell'accesso ad Internet e ai servizi digitali connessi, si vedano le riflessioni (146 ss.) sulla gestione dei dati personali come elementi caratterizzanti la fattispecie dei contratti di accesso ai servizi "in Internet" (150 ss.).

certamente ben oltre la poco funzionale tutela di cui agli artt. 1425 e 1426 c.c. (14).

Si è peraltro evidenziato una incongruenza tra disciplina e prassi rilevata. Infatti, il minore italiano che volesse iscriversi ad un *social network* può farlo senza che i genitori prestino il consenso al trattamento dei suoi dati se di età maggiore di quattordici anni; diversamente, sotto tale soglia è necessario il consenso dei genitori o di chi ne ha la rappresentanza legale (15). Ebbene, accade talora che la piattaforma, stando a quanto previsto dalle condizioni generali d'uso dei vari servizi di *social network*, non accetterebbe l'iscrizione del minore di anni tredici, (fatta salva l'ipotesi che l'utente minore di età non crei un profilo c.d. "fake") (16).

Minori e cyberbullismo: fattispecie e rimedi

A lungo si è cercato di tutelare il minore nel suo rapporto con i *media* tradizionali (stampa, radio, televisione, cinema, teatro), sia tramite la censura dei contenuti nocivi, sia per mezzo di limitazioni alla lettura o alla visione da parte dei minori, sia sostenendo le attività ritenute più adatte alla loro educazione (e più in generale all'informazione del cittadino).

Oggi il sistema repressivo, basato sulla censura preventiva e sull'esclusione dei minori (di 14 o di 18 anni a seconda dei casi) dalla visione di alcuni spettacoli, ha però ampiamente dimostrato di non funzionare, anche perché gli stessi contenuti sono spesso facilmente reperibili sulla Rete praticamente con ben poche eccezioni e scarse limitazioni.

La stessa diffusione dei nuovi strumenti tecnologici ha indotto modifiche radicali nei comportamenti

degli utenti minori di età; si usa di più lo *smartphone* per vedere filmati anche rispetto al tempo trascorso davanti il tradizionale televisore.

Sotto il profilo della tutela i c.d. codici di autoregolamentazione assolvono oggi una funzione centrale, ma spesso insufficiente (17).

L'ambiente *social* è caratterizzato, difatti, dalla compresenza di un numero indefinito di utenti, per la maggior parte sconosciuto, in cui si aggirano individui di ogni specie, molti dei quali sicuramente interessati ad un semplice scambio di informazioni, ma anche molti altri, spesso nascosti dietro identità fittizie, intenzionati ad ingannare il prossimo con false notizie (*fake news*), a trarre facili guadagni illeciti da attività truffaldine, a diffondere foto e video di genere intimo e riservato (*sexting*), ad irretire minorenni inesperti adescandoli per avventure torbide (*grooming*) o ricattandoli con la minaccia di rivelazioni devastanti sulla loro intimità (*sextortion*), a propagare odiose maledicenze nei confronti dei soggetti più deboli a scopo vessatorio (*cyberbullismo*) (18).

Ebbene, le norme che impediscono al minore di accedere all'uso dei *social* senza il consenso del genitore sono quanto mai giustificate ma da sole insufficienti a evitare tutti i rischi, oltre che facilmente aggirabili (19).

Accade, inoltre, che per sentirsi ed apparire visibili, in un contesto che tende altrimenti ad ignorarli, molti giovani sono spinti a ricorrere anche alla violenza pur di divenire in qualche modo protagonisti sui palcoscenici della vita sociale; l'impotenza e le frustrazioni accumulate nel processo di inserimento esplodono facilmente in un ribellismo fine a sé stesso (20).

La violenza giovanile nelle scuole (bullismo scolastico) o la violenza negli stadi (gruppi di tifosi "ultra",

(14) C. Perlingieri, *La tutela dei minori di età nei "social networks"*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, 1324 ss., la quale dopo aver analizzato i rischi ai quali sono esposti i minori di età nei "social networks" propone una strategia pluridimensionale di tutela attraverso tre distinte direttrici: formativa-educativa, tecnica e giuridica. L'A. auspica la concreta cooperazione dei "social networks", non soltanto in virtù di obblighi legali ma anche e soprattutto su base volontaria, predisponendo regolamenti a misura di minori nonché (come poi in sostanza sta già avvenendo) sistemi tecnici idonei a realizzare per loro una navigazione più sicura. L'indagine, altresì, si sofferma sulla natura dell'attività prestata dai "social networks", quali attori principali del mercato dei dati e dei contenuti digitalizzati, al fine di offrire una soluzione che garantisca una effettiva protezione dei minori. L'analisi più approfonditamente è condotta nello studio C. Perlingieri, *Social networks and private law*, Napoli, 2017.

(15) Cfr. E. La Rosa, *Tutela dei minori e contesti familiari. Contributo allo studio per uno statuto dei diritti dei minori e contesti familiari*, Milano, 2005, 166.

(16) E. Andreola, *Minori e incapaci in Internet*, cit., 98, la quale evidenzia come *Facebook*, in sede di registrazione, chieda

all'utente di inserire obbligatoriamente la data di nascita per "vivere l'esperienza *Facebook* più adatta alla propria età". V. anche E. Andreola, *Misure cautelari a tutela dei minori nei social network*, in *Fam. e dir.*, 2021, 8-9, 849 ss.

(17) G. Magno, *op. cit.*, 474.

(18) Sul *grooming* cfr. I. Salvadori, *L'adescamento di minori. Il contrasto al child-grooming tra incriminazione di atti preparatori ed esigenze di garanzia*, Torino, 2018; nonché M. Faccioli, *Minori nella rete. Pedofilia, pedopornografia, deep web, social network, sexting, gaming, grooming e cyberbullismo nell'era digitale*, Milano, 2015, 53 ss. Mentre sul *cyberbullismo* v. R. Bocchini - M. Montanari, *Le nuove disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo* (L. 29 maggio 2017, n. 71), in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, 340 ss.

(19) G. Magno, *op. cit.*, 501.

(20) A. Sebastio - G. Sidella, *La tutela e la sicurezza dei minori in Rete: profili pedagogici e normativi*, in *Cyberspazio e diritto*, 2010, 659 ss. affrontano la questione della tutela e della sicurezza dei minori nell'ambiente digitale, sottolineando la necessità di interventi e iniziative non solo sotto il profilo sia giuridico ma anche pedagogico e didattico.

con i loro riti o le risse autoconvocate nelle piazze tramite i *social media*) sono indicative della emarginazione che cerca di uscire, attraverso l'imbocco di scorciatoie, dalla sua invisibilità o meglio sarebbe dire dalla sua solitudine o, in taluni casi, immaturità (fragilità) emotiva.

Sono queste e altre le considerazioni che hanno indotto il legislatore italiano a intervenire con la L. 29 maggio 2017, n. 71 su un illecito tramite *Internet* sempre più preoccupante: il c.d. *cyberbullismo* (21). Tale illecito è stato definito all'art. 1, comma 2, L. 29 maggio 2017, n. 71 come: "qualsiasi forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti *on line* aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo" (22), condotta per quale sono previsti, su istanza del minore, o del genitore esercente la responsabilità genitoriale, l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali (art. 2, L. 29 maggio 2017, n. 71) (23).

Il *cyberbullismo* si caratterizza per lo sfruttamento dello schermo dell'anonimato che può essere fornito proprio dalla Rete e garantito da *user-id*, *avatar* o *nickname* tipici delle piattaforme di interazione sociale *on line*, tanto che la vittima può anche non essere a conoscenza dell'identità dell'aggressore, per la velocità di diffusione del dato denigratorio o offensivo e la conseguente ampiezza degli effetti lesivi della condotta (24).

In dottrina sono state individuate cinque tipologie socialmente tipiche di *cyberbullismo*: 1) *Fleming*, pubblicazione di messaggi elettronici dal contenuto aggressivo, violento, volgare, denigratorio, in danno di un soggetto più debole. Tale condotta si caratterizza, generalmente, per la durata breve, coincidente con la presenza *on line* degli individui

coinvolti; 2) *Harassment* che consiste nell'invio di una moltitudine di messaggi informatici a contenuto volgare, aggressivo, minatorio (*sms*, *e-mail*, *chat*, *social network*, ecc.) da parte di uno o più soggetti attivi nei confronti di un individuo bersaglio. Una forma particolare di tale condotta è il c.d. *cyberstalking*, che si verifica quando il persecutore non accetta la decisione da parte della vittima di porre termine a un rapporto affettivo e mette in atto condotte persistenti volte a contattare, molestando la vittima anche attraverso i canali informatici o telematici (telefonate, *e-mail*, messaggi, ecc.); 3) *Denigration* che è una condotta caratterizzata dalla diffusione informatica o telematica di notizie, fotografie o video (veri o anche artefatti riguardanti comportamenti o situazioni imbarazzanti che coinvolgono la vittima), con lo scopo di lederne l'immagine, offenderne la reputazione o violarne comunque la riservatezza. Una forma particolarmente odiosa è il *baby slapping* che consiste nella video ripresa dei maltrattamenti o dei soprusi perpetrati nei confronti della vittima (imposizioni di attività volte ad irridere nonché offese a sfondo sessuale) e alla successiva pubblicazione per via informatica, sempre al fine di pregiudicare l'immagine della vittima dinanzi ad una platea più vasta; 4) *Impersonation*, invece, si ha quando il *cyberbullo* si impadronisce delle chiavi di accesso ai profili di identità digitale della vittima e ne approfitta per creare nocumento o imbarazzo (ad es., inviando messaggi o pubblicando contenuti inopportuni come se provenissero dalla vittima stessa); 5) *Outing and trickery* è la condotta di chi riceve o detiene dati o immagini intime o dal potenziale diffamatorio della vittima - ricevuti direttamente da quest'ultima o realizzati con il suo consenso - e le pubblica, senza il consenso della vittima o addirittura contro il suo espresso dissenso, attraverso circuiti informatici (*chat*, *social network*), con l'effetto di renderle visibili ad una moltitudine di utenti (25).

Tornando al dato normativo, la legge sul c.d. *cyberbullismo* sembra voler responsabilizzare l'utente ultraquattordicenne affidandogli un ruolo attivo nel combattere il fenomeno, fermo l'obbligo del gestore

(21) E. Lupo, *La legge n. 71 del 2017 sul cyberbullismo: uno sguardo generale*, in *Dir. fam. pers.*, 2019, 1005 ss.

(22) N.E. Willard, *Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Social Aggression, Threats and Distress*, Research press, 2007.

(23) Trib. Napoli Nord 3 novembre 2016 aveva già affermato il principio secondo cui, una volta emersa l'illiceità del contenuto postato *on line*, il *social network* ha l'obbligo di rimuoverlo a prescindere da un ordine dell'autorità amministrativa. Cfr. R.

Bocchini, *La responsabilità di Facebook per la mancata rimozione di contenuti illeciti*, in *Giur. it.*, 2017, 629 ss.

(24) Cfr. R. Bocchini - M. Montanari, *op. cit.*, 341-342, ove si evidenziano le principali differenze tra il bullismo e il *cyberbullismo* e si sottolinea la maggiore pericolosità sociale di quest'ultimo, proprio connesse all'impiego delle nuove tecnologie.

(25) Approfonditamente in N.E. Willard, *Cyberbullying and Cyberthreats*, cit., 2007.

del sito di rimuovere il post o il dato in genere che configuri un'ipotesi di *cyberbullismo* (26).

La procedura della "notifica e rimozione" (c.d. *notice and take down*), contemplata in via programmatica già dall'art. 21, comma 2, Dir. 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 sul commercio elettronico, consente infatti al minorenne di chiedere direttamente l'oscuramento del sito o la rimozione del contenuto lesivo senza dover agire in sede giurisdizionale.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, L. n. 71/2017, qualora, entro le ventiquattrore successive al ricevimento della predetta istanza, il soggetto responsabile non abbia comunicato di aver ricevuto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro le quarantotto ore dalla segnalazione non vi abbia provveduto - o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del *social media* - l'interessato potrà rivolgere analoga richiesta, mediante reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, se ne ravvisa i presupposti, provvede al blocco ai sensi degli artt. 143 e 144, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (27).

La legge sul *cyberbullismo*, L. n. 71/2017, attribuendo anche allo stesso minore la facoltà di attivare la procedura di *notice ante take down*, evidenzia di fatto la sua capacità di evitare, o quanto meno ridurre, il danno a prescindere della conoscenza che del fatto possano averne i genitori. Ciò nell'evidente consapevolezza del legislatore che spesso essi stessi ignorano "quanto i figli fanno *online*, non potendosi tra l'altro escludere che l'indole, nella realtà apparentemente più equilibrata, più riservata e schiva del ragazzo, potrebbe trasformarsi, invece, in aggressiva, disinibita e spregiudicata sulla Rete" (28).

Parental control e parental responsibility nell'uso dei social network

Emerge chiaramente la centralità della responsabilità dei genitori innanzitutto sotto il profilo del controllo: il c.d. *parental control* (29).

Non vi è dubbio, infatti, che con riguardo all'uso dei *social network*, il raggio di applicazione della responsabilità dei genitori si sia ampliato nel tempo (30).

Viene in rilievo, innanzitutto, la responsabilità da atto illecito di cui all'art. 2048 c.c. (31), ma anche altri profili che ineriscono alla responsabilità genitoriale ampiamente intesa.

D'altronde, proprio il combinato di disposto degli artt. 147 e 315-bis c.c. consente di delineare un diritto di assistenza e cura del figlio che va ben oltre i tradizionali obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione (32).

Si segnala, sul punto, l'esistenza di appositi *software* che consentono di controllare e di bloccare l'accesso a determinate attività da parte del minore e anche di definire l'arco temporale di utilizzo di *computer*, *tv*, *smartphone* e *tablet*. Questi c.d. *parental control* si installano attraverso la creazione di un profilo utente personale del minore dal quale farlo connettere (33). Si parla, genericamente, di filtri o blocchi che, se attivati, potrebbero costituire un valido ausilio per i genitori i quali, in molti casi, delegano eccessivamente l'intrattenimento e l'educazione dei figli proprio alla Rete (34), dimenticando che, purtroppo, tramite essa, invece, non sono rari comportamenti illeciti fonti di gravi rischi per i minori (35). Basti pensare, in generale, alla violazione dei diritti della personalità e, in particolare, alla diffusione di dati e immagini senza il consenso dell'interessato e, magari, con finalità denigratorie o diffamatorie.

Nel caso in cui l'autore dell'illecito sia un minore d'età capace di intendere e di volere (36), a rispondere del conseguente danno cagionato ad altri dovrebbero essere anche i genitori, secondo quanto previsto dall'art. 2048 c.c., che rispondono in solido

(26) M. Nitti, *Prevenzione e repressione del cyberbullismo: il via libera del Parlamento*, in *giustiziacivile.com*, 2018, 1-20.

(27) Sul *cyberbullismo* v. R. Bocchini - M. Montanari, *op. cit.*, 340 ss.; P. Pittaro, *La legge sul cyberbullismo*, in *Fam. dir.*, 2017, 819 ss.

(28) S. Nardi, *op. cit.*, 85.

(29) C. Camardi, *Relazione di filiazione e privacy, brevi note sull'autodeterminazione del minore*, in *www.juscivile.it*, 2018, 831, par. 5.

(30) A. Thiene, *Ragazzi perduti "online": illeciti dei minori e responsabilità dei genitori*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, 1, 1618 ss. La stessa A. invocava già la necessità di un intervento a tutela - con gli strumenti del diritto civile - dei minori nell'ambiente internet nel precedente studio Ead., *L'inconsistente tutela dei minori nel mondo digitale*, in *Studium iuris*, 2012, 528 ss.

(31) In generale per tutti R. Scognamiglio, *Responsabilità per fatto altrui*, in *Noviss. Dig. it.*, XV, Torino, 1968, 690 ss.

(32) Più ampiamente sulla trasformazione del diritto di famiglia in diritto della filiazione si rinvia a M. Paradiso, *Lo statuto dei diritti del figlio tra interesse superiore della famiglia e riassetto del fenomeno familiare*, in *Famiglia*, 2016, 1, 213 ss.

(33) L'art. 28-ter, par. 3, Dir. UE 2018/1808, sui servizi di media audiovisivi, prevede l'istituzione di sistemi di controllo parentale.

(34) A. Astone, *I dati personali dei minori in rete. Dall'internet delle persone all'internet delle cose*, Milano, 2019, 53.

(35) S. Nardi, *op. cit.*, 75.

(36) F.D. Busnelli, *Capacità ed incapacità di agire del minore*, in *Dir. fam. pers.*, 1982, 69.

con il figlio, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto. Si tratta di una prova che, con riguardo alla *culpa in educando* dei genitori (37), deve consistere nella dimostrazione di aver impartito al minore un'educazione conforme alle sue condizioni sociali e familiari (38), mentre con riguardo alla *culpa in vigilando* nella dimostrazione di aver esercitato una vigilanza adeguata all'età, al carattere e all'indole del medesimo, finalizzata a correggere comportamenti bisognosi di una specifica attività educativa (39).

E non c'è dubbio che oggi il concetto di educazione deve ricomprendere anche il corretto uso delle relazioni tramite *social network* (40), anche se, come è evidente, la prova liberatoria della *culpa in educando* può risultare particolarmente difficile (41). Tanto più se si dovesse considerare il dovere educativo dei genitori alla stregua di un'obbligazione di risultato (42).

Ancora più problematico poi sarebbe provare l'assenza della *culpa in vigilando* vista la concreta difficoltà, per i genitori, di controllare quanto i figli condividono sui *social network* e, in ogni caso, di verificarne la condotta

on line, non solo in considerazione della loro capacità digitale, spesso inferiore rispetto a quella della prole, ma anche tenuto conto del temperamento che deve necessariamente effettuarsi tra dovere di vigilanza e *privacy* del minore (43).

Poste le difficoltà probatorie di cui i genitori si dovrebbero far carico, si finirebbe per configurare la responsabilità di cui all'art. 2048 c.c. alla stregua di una responsabilità oggettiva (44), in specie "per rischio tipico da ascrivere alla posizione genitoriale" (45).

Altri invece sostengono che la responsabilità per gli illeciti commessi *on line* da un soggetto minore di età dovrebbe farsi rientrare nella regola di cui all'art. 2050 c.c., considerando che l'onere di controllo sugli strumenti informatici comporterebbe di per sé l'assunzione di un rischio equiparabile allo svolgimento di un'attività pericolosa (46); ipotesi che risulta però non condivisibile perché trascura evidentemente tutte le opportunità di sviluppo della personalità che possono derivare dall'accesso ai *social network* a beneficio proprio del minore (47).

(37) Secondo A. Trabucchi, *Sulla prova liberatoria della presunzione di colpa esimente della responsabilità indiretta del genitore*, in *Giur. it.*, 1953, I, 1, 283 ss., la *culpa in educando* sarebbe solo un elemento per valutare se il dovere di vigilanza è stato adempiuto correttamente.

(38) Cass. civ. 6 dicembre 2011, n. 26200, in *Fam. dir.*, 2012, 722 ss.; Cass. civ. 22 aprile 2009, n. 9556, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, I, 1136 ss. Cfr. altresì Cass. civ. 28 marzo 2001, n. 4481, in *Danno e resp.*, 2001, 498 ss. In senso sostanzialmente analogo, v. già Cass. civ. 30 ottobre 1984, n. 5564, in *Dir. prat. ass.*, 1985, II, 311 ss. e Cass. civ. 24 ottobre 1988, n. 5751, in *Giur. it.*, 1989, I, 1, 146 ss.

(39) Cass. civ. 19 febbraio 2014, n. 3964, in *Danno e resp.*, 2014, 1052 ss.; Cass. civ. 29 novembre 2011, n. 25218, in *Danno e resp.*, 2012, 267 ss.

(40) A. Thiene, *Ragazzi perduti online: illeciti dei minori e responsabilità dei genitori*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, 1621.

(41) In dottrina cfr. R. Pardolesi, *Genitori e illecito dei minori: una responsabilità da risultato?*, in *Danno e resp.*, 2010, 368 ss.; analogamente M. Bianca, *Il minore e i nuovi media*, in R. Senigaglia (a cura di), *Autodeterminazione e minore d'età. Itinerari di diritto minorile*, Pisa, 2020, 161 ss. In giurisprudenza si richiama Cass. civ. 22 aprile 2009, n. 9556, cit., 1136, in cui si afferma che per sottrarsi a tale responsabilità i genitori devono dimostrare di aver "impartito al figlio un'educazione sufficiente a condurre una corretta vita di relazione in rapporto all'ambiente, alle abitudini e alla personalità del minore". Cfr. altresì Cass. civ. 6 dicembre 2011, n. 26200, cit., per la quale "i genitori, per superare la presunzione di colpa prevista dall'art. 2048 c.c., debbono fornire non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (atteso che si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore". Tra le numerose altre pronunce che si sono orientate nel senso del carattere positivo della prova liberatoria, v.: Cass. civ. 9 giugno 1994, n. 5619, in *Mass. Giust. civ.*, 1994; Cass. civ. 10 agosto

2004, n. 15419, *ivi*, 2004; Cass. civ. 20 ottobre 2005, n. 20322, *ivi*, 2005; Cass. civ. 18 novembre 2014, n. 24475, in *Dir. giur.*, 2014; Cass. civ. 19 febbraio 2014, n. 3964, in *Guida dir.*, 2014, 15, 77. Cfr., inoltre, per la giurisprudenza di merito: Trib. Como 7 dicembre 2012, in *Danno e resp.*, 2014, 65.

(42) Cfr. E. Andreola, *op. cit.*, 264 ss. In senso contrario a qualsiasi automatismo in materia, v. L. Rossi Carleo, *La responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c.*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, II, 150, nonché R. Pardolesi, *Genitori e illecito dei minori*, cit., 370.

(43) C. Camardi, *Minore e privacy nel contesto delle relazioni familiari*, in R. Senigaglia (a cura di), *Autodeterminazione e minore d'età*, cit., 129 ss. Di recente altresì F. Ruggeri, *Minori e privacy*, in E. Battelli (a cura di), *Diritto privato delle persone minori di età*, Torino, 2021, 139 ss.

(44) La dottrina ha qualificato la responsabilità ex art. 2048 c.c. in modo non uniforme: per P.G. Monateri, *La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, III, Torino, 1998, 931 ss., si tratterebbe di responsabilità oggettiva; secondo C. Salvi, *La responsabilità civile*, Milano, 1998, 129 ss. e G. Visintini, *Trattato breve della responsabilità civile*, Padova, 1999, 635 ss., sarebbe, invece, un'ipotesi di responsabilità per fatto altrui; secondo C.M. Bianca, *La responsabilità*, in *Diritto civile*, V, Milano, 1994, 685 s., si dovrebbe parlare di responsabilità aggravata, mentre, a parere di M. Comperti, *Fatti illeciti: le responsabilità presunte. Sub art. 2048 ss.*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 2002, si tratta di responsabilità presunta. Per F.D. Busnelli, *Illecito civile*, in *Enc. giur.*, XV, Roma, 1989, 20, la responsabilità dei genitori assolverebbe alla funzione di garanzia nei confronti dei terzi, i quali altrimenti rischierebbero di restare insoddisfatti visto che normalmente i minori sono privi di un patrimonio.

(45) P. Carbone, *La responsabilità aquiliana del genitore tra rischio tipico e colpa fittizia*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, II, 5.; P.G. Monateri, *op. cit.*, 929; analogamente M. Bianca, *Il minore e i nuovi media*, cit., 163.

(46) E. Andreola, *op. cit.*, 273 s.

(47) S. Nardi, *op. cit.*, 78.

Riguardo agli illeciti commessi tramite *Internet* risulta, peraltro, anacronistico (48) non distinguere i minori sulla base della concreta capacità di discernimento prima della maggiore età (49).

D'altronde se è la stessa legge ad attribuire ai minori che abbiano compiuto quattordici anni il diritto di accesso alla Rete, quale strumento di formazione e sviluppo della loro personalità, rispetto al quale i terzi, e tra questi anche i genitori, hanno un obbligo di rispettare la *privacy* e la riservatezza, deve concludersi sulla questione che "l'utilizzo della Rete da parte dei minori d'età che abbiano più di quattordici anni debba qualificarsi come un'attività normale o usuale" (50) rispetto alla quale il dovere di vigilanza dei genitori deve ritenersi "affievolito" (51).

In questa direzione, tra l'altro gli ordinamenti francese e tedesco sembrano effettivamente adattare la norma ai cambiamenti della realtà sociale (52).

Ciò considerato, l'art. 2048 c.c. è da leggere con flessibilità, dovendosi escludere la responsabilità dei genitori se il fatto è stato compiuto nell'ambito della sfera di libertà normalmente concessa al minore, e ancor più nel caso in cui il fatto sia stato commesso in uno spazio "riservato", rispetto al quale il minore può pretendere che i genitori non si intromettano (53).

Ovviamente, la situazione si presenta diversa nel caso in cui il minore si limiti a scaricare sul proprio *smartphone* applicazioni che gli consentono di usufruire di un servizio di messaggistica istantanea, tipo *WhatsApp*, o di un servizio di *social media*, qual è *Facebook*, rispetto al caso, decisamente più complesso, degli acquisti di beni o servizi *online* (54).

Infatti, nel contratto di somministrazione di servizi (55), concluso tra il sito di *social network* e il "singolo minore consumatore digitale" (56), si tratterebbe, piuttosto, di un minore protagonista unico interlocutore che interagisce con una moltitudine singoli utenti (57).

Come è noto, spesso l'età del potenziale utente non è nemmeno richiesta dal fornitore del servizio di *social network*; considerato che l'utente che chieda l'attivazione di *WhatsApp* non è tenuto a comunicare la propria data di nascita, essendo sufficiente indicare un numero di telefono (che normalmente, nel caso di un minore, è intestato al genitore che ha stipulato il contratto di telefonia mobile per il cellulare del figlio). E, come per gli acquisti *on line*, nel caso dei *social network* ancor più spesso accade che proprio i minori (con maggiore facilità degli adulti) riescono ad aggirare l'ostacolo e a violare la disposizione che impone (ove presente) un limite di età per l'accesso (58). Prova ne è che i minori che hanno un *account* su *Facebook*, usualmente (verrebbe da dire di *default*), indicano un'età diversa da quella reale (59). Peraltro, qualora risulti la creazione di un *account* di un soggetto minore, anche se dichiara di avere raggiunto una soglia d'età corrispondente a quella legale, per esprimere il c.d. consenso digitale (60), la procedura più corretta da seguire sarebbe di intervenire dando comunicazione dell'eventuale iscrizione sul *social* del figlio, ad esempio tramite *e-mail* al genitore, che sarebbe così messo nelle condizioni di intervenire ed esercitare compiutamente il ruolo sotteso alla responsabilità genitoriale e di evitare le possibili conseguenze connesse al suo mancato esercizio (61).

(48) Come di recente osservato da R. Pane, *Dalla protezione alla promozione del minore*, in *Rass. dir. civ.*, 2019, 84 ss., non può infatti non considerarsi che la formulazione dell'art. 2048 c.c. risente dell'epoca in cui è stata scritta, quando cioè i figli erano in soggezione completa rispetto al *pater familias* che rispondeva pienamente delle sue omissioni educative e di vigilanza. Cfr. per la loro attualità le riflessioni di P. Stanzione, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Napoli, 1975 (rist. 2018) e di F. Giardina, *La condizione giuridica del minore*, Napoli, 1984.

(49) Cfr. G. Ballarani, *La capacità autodeterminativa del minore nelle situazioni esistenziali*, Milano, 2008, 33 ss.; P.G. Monateri, *op. cit.*, 362. Da ultimo R. Senigaglia, *Minore, età e contratto. Contributo alla teoria della capacità*, Torino, 2020, 75 ss. e spec. 146 ss.

(50) A. Chianale, *Responsabilità dei genitori (art. 2048 c.c.)*, in *Riv. dir. civ.*, 1988, II, 283 ss. Cfr. tuttavia, in senso contrario, Cass. civ. 10 settembre 2019, n. 22541, in *Danno e resp.*, 2019, 759 ss., con nota di G. Ponzanelli, *Educazione e responsabilità civile: il caso del bullismo*, secondo cui "l'età ed il contesto in cui si è verificato il fatto illecito del minore non escludono né attenuano la responsabilità che l'art. 2048 c.c. pone a carico dei genitori".

(51) G. Facci, *I nuovi danni nella famiglia che cambia*, Milano, 2009, 352.

(52) *Cour de cassation, Il Chambre, 19 fevrier 1997*, in *Gaz. Pal.*, 2, 576. Per una riflessione più ampia si veda E. Battelli, *Responsabilità per il danno causato da persona minore d'età*, in *Europa e dir. priv.*, 2020, 1, 123 ss.

(53) S. Nardi, *op. cit.*, 81.

(54) F. Scia, *Diritti dei minori e responsabilità dei genitori nell'era digitale*, Napoli, 2020, 124.

(55) E. Battelli, *Il contratto di accesso ad internet*, cit., 141, che tra gli altri richiama R. Bocchini, *Il contratto di accesso ad Internet*, in *Dir. inf.*, 2002, 485 ss.

(56) Cfr. C. Perlingieri, *Profili civilistici dei social networks*, Napoli, 2015, 36 ss.

(57) F. Astone, *Il rapporto tra gestore e singolo utente: questioni generali*, in *Ann. it. dir. aut.*, 2011, 109 ss.

(58) In tema le critiche e spunti di riflessione già presenti in G. Capilli, *La capacità negoziale dei minori. Analisi comparata e prospettive di riforma*, Torino, 2012.

(59) F. Scia, *op. cit.*, 127.

(60) Sulla dichiarazione fatta dal soggetto minore di età di essere maggiorenne nel contesto della complessità generata (specialmente) dal digitale, si veda R. Senigaglia, *Minore, età e contratto*, cit., 161 ss.

(61) A. Astone, *I dati personali dei minori in rete*, cit., 43.

Queste attività insieme ai sistemi di filtro e *parental control* (62) dovrebbero, in teoria, scongiurare l'ingresso nei *social* di minori con un'età inferiore a quella legale, anche se accertare l'elusione della normativa si rivela piuttosto complesso. Ciò senza considerare che le stesse condizioni di accesso ai servizi digitali forniti dai *social networks* (63) sono state, più volte, oggetto di decisioni dell'Autorità *Antitrust*, che non ha esitato a qualificare come vessatorie le clausole unilateralmente predisposte.

Risulta, dunque, concreto il rischio che si tenda ad oggettivizzare la responsabilità dei genitori, i quali si ritroverebbero, in tale prospettiva, a dover rispondere dei danni provocati dai figli per il solo fatto di ricoprire il ruolo genitoriale a prescindere dalle relative effettive responsabilità (64).

La questione assume, poi, una rilevanza peculiare allorché si tratti di definire i confini della responsabilità genitoriale per i danni commessi dai figli attraverso l'uso della rete *Internet*, ritenendosi necessario in tali ipotesi dover tenere conto anche della fascia di età del minore (65). È difatti ampiamente comprensibile la ritrosia, a fronte della legittima esigenza di autonomia, specie dei minorenni più grandi, a consentire un costante controllo dei genitori sulle proprie attività via *Internet* (66).

Il rigore con il quale parte della giurisprudenza ha tradizionalmente interpretato la disposizione di cui all'art. 2048 c.c. pare finire, allora, col rivelarsi del tutto inadeguato e fuori luogo ove si tratti di illeciti posti in essere dai "grandi" minori attraverso *Internet*; dovendosi cercare almeno di operare un bilanciamento tra il diritto del soggetto leso al risarcimento del danno provocatogli dal minore e quello dei genitori a non vedersi attribuita una responsabilità di tipo oggettivo, senza alcuna

concreta possibilità di fornire la prova liberatoria e, oltretutto, in contrasto proprio con gli spazi di autonomia decisionale che si tende a riconoscere ai minori in maniera crescente (e proprio nello spazio digitale) (67).

Al riguardo, pare il caso di ricordare come nei paesi di *common law* non sussiste una presunzione di colpa in capo ai genitori, ma è previsto un onere a carico del danneggiato di provare la violazione del dovere di sorveglianza (68).

Ciò soprattutto dopo che, per effetto della emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del Covid-19, gli strumenti tecnologici sono diventati indispensabili e la possibilità di un uso massiccio degli stessi, anche da parte dei minori, si è sorprendentemente rivelata una irrinunciabile risorsa dalla quale non pare si possa prescindere (si pensi a fini di educazione e istruzione alla DAD-Didattica A Distanza), ove si intenda salvaguardare adeguatamente gli interessi dei minorenni (69).

Risulta prioritaria, quindi una migliore educazione dei soggetti minori di età ad una corretta utilizzazione dei nuovi *media* e di *Internet* in particolare, e deve raccomandarsi ai genitori di limitare e monitorare l'uso di essi da parte dei figli. Anche perché quando i *device* sono utilizzati in modo appropriato e condiviso con i genitori sono utili per il divertimento, lo svago e lo sviluppo di alcune competenze (70).

Appare, infine, necessario chiarire anche agli adulti che il *pc*, il *tablet* e soprattutto lo *smartphone*, non sono innocui giocattoli ma oggetti dotati di grande fascino e potenza, pericolosamente privi di protezioni e difese, come balconi senza ringhiera affacciati su una piazza virtuale così grande da coincidere con il mondo.

(62) Cfr. F. D'Ambrogio, *Parental control: accorgimenti tecnici per escludere la fruizione da parte dei minori di contenuti classificati a visione non libera*, in *Famiglia*, 2018, 25 ss.

(63) Cfr. G. Riva, *I social network*, Bologna, 2010, 143 ss.; F. Astone, *Il rapporto tra gestore e singolo utente*, cit., 109 ss.

(64) Cfr. F. Giardina, *La condizione giuridica del minore*, Napoli, 1984, 136 ss.; P. Marozzo della Rocca, *Responsabilità civile e minore età*, Napoli, 1994, 37 ss.; E. Moscati, *Il minore nel diritto privato, da soggetto da proteggere a persona da valorizzare (contributo allo studio dell'"interesse del minore")*, in *Dir. fam. pers.*, 2014, 1141 ss.

(65) In tal senso M. Sesta, *Genitori e figli tra potestà e responsabilità*, in *Riv. dir. priv.*, 2000, 238 ss.

(66) Sui limiti al dovere di vigilanza dei genitori, V. Corriero, *Privacy del minore e potestà dei genitori*, cit., 998 ss.

(67) Così pressoché testualmente F. Scia, *op. cit.*, 154.

(68) E. Andreola, *op. cit.*, 280.

(69) F. Scia, *op. cit.*, 156. In tema S. Baroncelli, *La didattica "online" al tempo del coronavirus: questioni giuridiche legate all'inclusione e alla "privacy"*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2020, X, 1-20.

(70) Si segnala lo studio di M. Rospi, *Social media, minori e cyberbullismo: lo "status quo" della legislazione nazionale ed euro unitaria*, in *Informatica e diritto*, 2017, 453 ss. che partendo dall'analisi di molteplici casi di *cyberbullismo* mette in luce le carenze e le falle dei sistemi di tutela, ponendo l'accento sulla scarsa educazione dei minori a un uso corretto della Rete. Si sostiene, difatti, che l'attenzione dei legislatori nel contrasto al fenomeno del *cyberbullismo* deve incentivare l'apprendimento di un sano utilizzo di *Internet*. In particolare, si ritiene che sia necessario incentivare l'approccio multidisciplinare per individuare buone pratiche all'interno di un "buon cyberspazio", quale luogo di esercizio delle libertà fondamentali, nonché migliorare il metodo della "coregulation".